



COMUNE DI JENNE

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanze

N. 18 del 27-11-2024

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.15 DEL 28/08/2024 RECANTE "ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO ALLA GROTTA DELL'INFERNIGLIO E SORGENTE DELLE TARTARE"

IL RESPONSABILE

VISTA l'ordinanza sindacale n.15 del 28/08/2024 recante "ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO ALLA GROTTA DELL'INFERNIGLIO E SORGENTE DELLE TARTARE".

CONSIDERATE le ragioni in detta ordinanza espressamente riportate poste a fondamento del divieto con essa istituito e che qui debbono intendersi interamente riprodotte;

CONSIDERATO che il sito individuato come "*Sorgente delle Tartare*" situata in riva sinistra del fiume Aniene (nei pressi del "*fosso della Celleruta*"), ricadente all'interno della Zona Speciale di Conservazione "*Alta Valle del Fiume Aniene*" - IT6050005" – possa essere nei suoi pressi visitato, fermo restando il rigoroso rispetto delle condizioni indicate più innanzi, senza che ciò comprometta l'habitat comunitario 7220 – in essa presente- "*Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi e travertini (Cratoneurion)* di rilevante valore naturalistico ed ambientale;

CONSIDERATE altresì, che le caratteristiche geomorfologiche del sito non differiscono da quelle proprie delle aree circostanti nella impossibilità di garantire le opportune condizioni di sicurezza delle persone;

RAVVISATA pertanto, la necessità di modificare ed integrare l'ordinanza sindacale di cui sopra comunque adottando provvedimenti che garantiscano la conservazione del sito e la sicurezza delle persone;

Vista la L.R. n° 8 del 29 gennaio 1983 "Istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini";

Vista la L. n° 394 del 6 dicembre 1991 e s.in.i. "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la L.R. 29 del 06 Ottobre 1997 e s.m.i. "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

Vista la L. 689 del 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale";

Visto il Dlgs n° 267 del 18 agosto 2000e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare del 06 dicembre 2016 - G.U. 301 del 27/12/2016;

Visto il DPR 357/97 e s.m.i. "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.)*";

conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.in.i. — codice IT60300 (Roma);

Vista la DGR Lazio 305/2018 *Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97.*

ORDINA

Il divieto di accesso e di sosta oltre 15 minuti, durante i quali è vietato il consumo di qualsiasi cibo e bevanda, entro un raggio di mt.1,00 dal sito "*Sorgente delle Tartare*" situato all'interno del territorio del comune di Jenne e ricompreso nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini nonché all'interno della ZPS "*Monti Simbruini ed Ernici*" – IT 6050008 e delle ZSC "*Alta Valle del Fiume Aniene*" – IT6050005" a modifica dei divieti di accesso, calpestio e balneazione disposti con l'ordinanza sindacale n.15 del 28/08/2024 che per la restante sua parte resta ferma ed immutata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, a carabinieri- corpo forestale , alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai Carabinieri territorialmente competenti

Che venga collocata nei luoghi sopra indicati apposita segnaletica stradale di divieto e venga fatta idonea pubblicità del presente provvedimento.

Secondo quanto previsto dall' art. 7 bis del D.lgs 267/2000 i trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma della L. 689/91 e s.m.i. fatte salve altre infrazioni amministrative o più gravi fatti di rilevanza penale.

Sono tenuti a far rispettare la presenta ordinanza in particolare il personale di Polizia Locale, il personale Guardiaparco del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini nonché tutti gli altri organi di vigilanza e controllo preposti.

Il Comune di Jenne resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose che per qualsiasi ragione abbiano a prodursi.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'albo del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua emissione, da parte di chiunque abbia interesse.

Jenne, 27-11-2024

IL RESPONSABILE
GIORGIO PACCHIAROTTI